

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1065 del 03/03/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - DITTA SIC SOCIETÀ ADRIATICA IMPIANTI E CAVE SPA - CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO E BITUMINOSO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA TRIESTE, N. 76 è DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1126 del 03/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre MARZO 2017 presso la sede di Pzz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - **DITTA SIC SOCIETÀ ADRIATICA IMPIANTI E CAVE SPA**
- CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO E BITUMINOSO IN
COMUNE DI RAVENNA, VIA TRIESTE, N. 76 – **DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 24/11/2014 (pg. Provincia n. 92794/2014) - (**Pratica ARPAE Sinadoc 14858/2016**), da parte della Società ACR srl (C.F./P.IVA 02407470398), con sede legale e attività di produzione conglomerato bituminoso e cementizio in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.76, intesa ad ottenere il rilascio dell'AUA ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

CONSIDERATO che la Ditta ACR srl con nota acquisita dalla Provincia di Ravenna con pg. n. 50070/2015 del 28/05/2015, ha comunicato la variazione della denominazione sociale da ACR srl a SIC Adriatica SPA a seguito della messa in liquidazione della ACR srl;

DATO ATTO che la Provincia di Ravenna con nota pg. n. 70564/2015 del 27/08/2015 ha proceduto con la presa d'atto della variazione della denominazione sociale da ACR srl a SIC Adriatica SPA, nelle more del rilascio dell'AUA;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- *DM 5 febbraio 1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi*;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. 14858/2016, emerge che:

- la Ditta ACR srl – ora SIC Adriatica SPA – presentava al SUAP territorialmente competente in data 24/11/2014 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con pg. n. 92794/2014, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - A) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e smi) – rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2255 del 27/06/2011, per la quale la Ditta dichiara che nulla è stato modificato;
 - B) comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – la Ditta risulta iscritta al n.129 del registro delle imprese con provvedimento della Provincia n. 2256 del 27/06/2011, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche;
- con nota n. 16557/2015 del 13/02/2015 la Provincia di Ravenna comunicava l'esito positivo delle verifiche di cui all'art.4 del DPR n.59/2013;

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo effettuato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 27/04/2016 e in data 03/05/2016 (PGRA 2016/5606 del 13/05/2016) emergeva che, presso lo stabilimento della Ditta SIC SPA, erano attivi due punti di emissione afferenti alla bilancia per la pesatura del cemento e uno sfiato proveniente da un silos di stoccaggio, *non ricompresi nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera* vigente;

DATO ATTO, pertanto, che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricompresa nella domanda di AUA presentata da SIC SpA non poteva configurarsi come proseguimento *senza modifiche* bensì come modifica sostanziale rispetto all'autorizzazione in essere;

DATO ATTO, inoltre, che:

- con nota PGRA 2016/5477 veniva convocata la 1^a Conferenza dei Servizi per il giorno 07/06/2016 per la valutazione della documentazione presentata ai fini del rilascio dell'AUA, a seguito della quale emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa con particolare riguardo agli interventi da mettere in atto per la mitigazione delle emissioni diffuse di polveri, in attesa della delocalizzazione degli impianti;
- con nota PGRA 2016/8825 del 20/07/2016 integrata con nota PGRA 2016/9270 del 28/07/2016, veniva inviata alla Ditta la richiesta di documentazione integrativa;
- con nota PGRA 2016/9822 del 05/08/2016, vista la complessità della documentazione da produrre, la Ditta richiedeva una proroga di 60 giorni, concessa dalla SAC con PGRA 2016/9893;
- la documentazione integrativa veniva trasmessa dalla Ditta e acquisita dalla SAC con PGRA 2016/13099 del 18/10/2016;

ACCERTATO che:

- con atto del Comune di Ravenna, acquisito dalla SAC con PGRA 2016/14165 del 15/11/2016, è stata confermata la classificazione di industria insalubre di Classe 1B -ai sensi del DM 05/09/1994- dell'attività di produzione di conglomerato bituminoso a caldo e di conglomerato cementizio svolta dalla Ditta SIC SPA, attività già classificata tra le industrie insalubri di Classe 1 ai sensi dell'art. 216 del R.D. n.1265/1934 dal Sindaco del Comune di Ravenna in data 30/03/1978;

CONSIDERATO che:

- gli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna e in particolare il POC tematico Darsena prevedono, come obiettivo: - "la riqualificazione di un'area operativa da dismettere affacciata a nord sul fronte canale in destra Candiano e a sud di Via Trieste" - "la delocalizzazione dell'attività produttiva esistente", pertanto, in considerazione dell'obiettivo specifico del POC tematico, contenuto nella scheda di sub-comparto 8/9 DX, l'impianto dovrà essere delocalizzato o l'attività dovrà cessare preliminarmente alla riqualificazione dei sopraccitati comparti, così come disciplinato dal POC tematico Darsena di città;

CONSIDERATO inoltre che:

- il contesto urbano/residenziale in cui si colloca l'attività della Ditta SIC SPA ha portato, già da diversi anni, a frequenti segnalazioni e lamentele da parte dei residenti oltre che a sopralluoghi da parte di enti di controllo con conseguenti atti di diffida e notizie di reato;

DATO atto che la SAC ARPAE di Ravenna, procedeva con l'iter istruttorio per la valutazione della documentazione allegata alla domanda di AUA dal quale si evince quanto segue:

- a seguito della documentazione integrativa presentata in data 18/10/2016 (PGRA 2016/13099), con nota PGRA 2016/13251 del 25/10/2016 integrata con PGRA 2016/14065, veniva convocata la 2^a seduta della Conferenza dei Servizi per il 15/11/2016;

- dalla documentazione presentata emergeva che, per l'ipotesi di delocalizzazione dell'impianto, a fronte di proposte/valutazioni in corso, la Ditta non indicava tempi certi; invece, con riferimento agli interventi di miglioramento, la Ditta dava atto di aver attuato interventi di miglioramento provvedendo a ridurre il numero e l'altezza dei cumuli. La Ditta dava atto di aver già dislocato i materiali più polverosi in un'area a ridosso del muro perimetrale, di altezza superiore all'altezza dei cumuli. Dava atto inoltre di aver installato spruzzatori fissi nei punti di carico betoniere, sui cumuli di stabilizzato e nei punti di carico delle tramogge oltre alla presenza di un impianto mobile (cannone). La Ditta dava altresì atto di aver previsto la copertura dei cumuli quando determinati materiali non vengono utilizzati, nonché di aver previsto l'asfaltatura delle aree ancora scoperte e l'installazione di una rete antipolvere. In merito alla mitigazione acustica, la Ditta presentava i relativi interventi corredati di cronoprogramma (fine prevista per il completamento degli interventi per l'adeguamento acustico il 31/12/2017).

- In sede di Conferenza dei Servizi veniva ribadita la complessità e criticità della situazione nonché la circostanza che le soluzioni individuate dall'azienda non risultavano sufficienti per consentire il rilascio dell'AUA, della durata di 15 anni, in ragione innanzitutto della classificazione dell'attività e del contesto urbano/residenziale in cui è collocata l'impresa;

- per le motivazioni emerse in Conferenza dei Servizi, la SAC con nota PGRA 2016/14880 del 30/11/2016, procedeva con la comunicazione di motivi ostativi, ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990 e smi, indicando un termine pari a 10 giorni per la presentazione delle osservazioni eventualmente corredate da documentazione;

- con nota PGRA 2016/15340 del 12/12/2016 la Ditta richiedeva una proroga (fino al 09/01/2017) per la presentazione delle osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi, dichiarando di avere individuato un'area ritenuta idonea per la delocalizzazione della propria attività;

- con nota PGRA 2016/15488 del 14/12/2016, la SAC concedeva proroga fino al 09/01/2017 per la presentazione delle osservazioni ai motivi ostativi e del progetto di delocalizzazione;

DATO ATTO che:

- con PGRA 2017/320 del 10/01/2017 la SAC acquisiva le osservazioni presentate dalla Ditta al SUAP in data 05/01/2017 e con nota PGRA 2017/231 del 10/01/2017 (e successiva nota PGRA 2017/298 di correzione) veniva convocata la 3^a Conferenza dei Servizi per l'esame congiunto delle controdeduzioni ai motivi ostativi;

La documentazione presentata dalla Ditta SIC SPA in data 05/01/2017, prevedeva:

- il prospetto di delocalizzazione degli impianti e dell'attività in un'area ubicata nel comparto S3 produttivo logistico Bassette, di proprietà di CMC Immobiliare, società facente parte del medesimo gruppo aziendale di SIC;
- la descrizione degli interventi che la Ditta intendeva attuare, al fine di poter condurre l'esercizio delle attività produttive fino alla loro progressiva cessazione, con relative tempistiche;
- la richiesta di un periodo transitorio, da definire e concordare per l'esercizio dell'attività, compatibile con i tempi dettati dall'iter procedurale da avviare per la effettiva delocalizzazione dell'attività entro il mese di giugno 2018;
- la proposta, con riferimento agli interventi di mitigazione da attuare nel sito attuale per il periodo transitorio in attesa di delocalizzare l'attività, di:
 - a) copertura dei cumuli delle sabbie e dello stabilizzato mediante telonatura (prevista entro fine marzo);
 - b) asfaltatura della viabilità all'interno del piazzale (prevista entro fine aprile);
- la proposta di dismissione della produzione di conglomerato bituminoso non appena saranno portati a termine gli impegni già assunti dall'azienda (previsione agosto 2017), mentre per la produzione di conglomerato cementizio la Ditta richiedeva la continuità fino alla delocalizzazione;

DATO atto che rispetto alle previsioni di delocalizzazione proposte dall'Azienda, il parere espresso dal Comune di Ravenna Area Economia e Territorio PGRA 2017/2011 evidenziava quanto segue:

- *“la futura localizzazione di impianti produttivi attualmente posizionati nelle aree della Darsena di Città (interessate dal “P.O.C. DARSENA” approvato con delibera di C.C. n.16834/7 nella seduta del 05/02/2015 e pubblicato sul BUR n.50 del 11/03/2015) è genericamente ammessa nel comparto “CoS3” indicato dal soggetto richiedente così come previsto negli obiettivi dell'accordo di 2° livello inserito nel P.O.C. 2010-2015 (strumento scaduto il 31/03/2016) in cui erano previste “aree da destinare prioritariamente al trasferimento di attività non compatibili in Darsena di Città e centro urbano”;*
- *la futura localizzazione dell'impianto in oggetto era trattata nell'accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 (sottoscritto dal richiedente) oggetto di specifica variante al P.O.C. Logistica 2010 (strumento scaduto in data 16/03/2016 dopo 5 anni dalla sua entrata in vigore),*

accordo nel quale si individuava il comparto "Log3" del suddetto P.O.C. come destinazione dell'impianto;

- In ogni caso i PUA relativi ai due comparti ("CoS3" e "Log3") risultano entrambi sospesi fino all'approvazione da parte della competente struttura ministeriale del progetto definitivo afferente l'opera infrastrutturale denominata "Hub portuale di Ravenna - approfondimento del canale Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al PRP vigente 2007". L'istruttoria del PUA "CoS3" (istanza PG 13178/2011) è stata sospesa con nota PG 134253/2014 mentre l'istruttoria del PUA "Log3" (istanza PG 56597/2011) è stata sospesa con nota PG 159541/2014. Entrambi i suddetti provvedimenti riservavano ogni ulteriore valutazione all'esito della approvazione ministeriale sopra indicata.

Pertanto, oltre a rilevare che allo stato attuale l'ipotesi di delocalizzazione prospettata dal soggetto richiedente non risulta attuabile, si attesta l'impossibilità di validare l'ipotesi cronologica espressa nell'istanza anche a causa dell'incertezza sullo sviluppo dei procedimenti connessi.

Rispetto alle proposte di mitigazione individuate dall'Azienda, la Conferenza dei Servizi riteneva gli interventi proposti (asfaltatura, bagnatura, copertura), alcuni dei quali già attuati, non sufficienti a limitare in modo adeguato gli impatti complessivi indotti sui residenti della zona, non essendo in grado di eliminare le criticità che rendono l'attività - data la classificazione di industria insalubre di Classe 1B - incompatibile con il contesto urbano/residenziale in cui è collocata, criticità per le quali risulta imprescindibile minimizzare ulteriormente gli impatti ambientali a tutela della salute degli abitanti residenti nelle aree circostanti.

DATO ATTO che nel corso della Conferenza dei Servizi e, in generale, del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i seguenti pareri e valutazioni da parte delle Autorità competenti e, in particolare:

- Parere della Provincia di Ravenna – Settore Affari Generali – in data 06/06/2016 (PGRA 2016/6587) rispetto al PTCP attualmente vigente;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE - in data 17/11/2016 (PGRA 2016/14232) per le emissioni in atmosfera;
- Parere del Comune di Ravenna – Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica acquisito in sede di Conferenza dei Servizi del 31/01/2017 (PGRA 2017/2011) -
- Dichiarazione del Comune di Ravenna in merito alla classificazione della Ditta SIC SPA come industria insalubre di Classe 1B ai sensi del DM 05/09/1994 (PGRA 2016/14165 del 15/11/2016).

Per tutto quanto sopra esposto si dà ulteriormente atto:

- che, dalle controdeduzioni della Ditta SIC SPA non si evincono elementi nuovi e/o diversi tali da far venire meno i motivi ostativi - di carattere sanitario e ambientale - al rilascio dell'AUA in quanto tali controdeduzioni vertono, in massima parte, su un'ipotesi di delocalizzazione e su soluzioni minime di mitigazione degli impatti in attesa della delocalizzazione stessa;
- che in base al DM 5 settembre 1994 l'azienda SIC SPA è classificata come Azienda insalubre di Classe 1B ed è collocata in un contesto oggi pienamente urbano e residenziale;
- che il rappresentante del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL Romagna già nella precedente Conferenza dei Servizi del 15/11/2016 aveva evidenziato che gli interventi attuati dalla Ditta non erano sufficienti a limitare gli impatti indotti sui residenti ed ha ulteriormente ribadito, in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva del 31/01/2017, che gli interventi già attuati e gli interventi da attuare proposti dalla Ditta, non siano sufficienti a limitare in modo adeguato, gli impatti complessivi indotti sui residenti della zona;
- che, rispetto alla auspicata proposta concreta di delocalizzazione, la Ditta presentava un'ipotesi di delocalizzazione che al momento non ha la necessaria compatibilità urbanistica oltre ad essere sottoposta ad un vincolo preordinato all'esproprio connesso all'opera pubblica relativa all'adeguamento dell'Hub portuale di Ravenna;
- che il percorso individuato dalla Società SIC SPA per la delocalizzazione risulta pertanto ad oggi impraticabile per il vincolo preordinato all'esproprio e comunque, anche nel caso in cui tale vincolo venisse meno, il percorso sarebbe comunque obiettivamente di lungo periodo, complesso e dall'esito non certo. Conseguentemente non si è in presenza di un progetto,

neppure di natura preliminare, obiettivamente valutabile, nè tantomeno in presenza di istanze autorizzative di carattere edilizio e ambientale;

- che al momento attuale non è pertanto possibile configurare alcuna connessione di natura autorizzativa e neppure di carattere logico tra la conclusione del procedimento relativo all'istanza di AUA presentata per lo stabilimento di via Trieste e l'ipotesi di delocalizzazione, certamente auspicabile e auspicata dalla stessa Società, ma in questa fase non determinata nè determinabile;

DATO ATTO, che dall'esito del complesso iter istruttorio svolto e, in particolare, dall'esito della Conferenza dei Servizi del 31/01/2017, emerge l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti normativamente previsti per il rilascio dell'AUA, della durata di 15 anni, alla Ditta SIC SPA;

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI NON ACCOGLIERE L'ISTANZA DI RILASCIO AUA** presentata con nota PG. 24/11/2014 (pg. Provincia n. 92794/2014) - (Pratica Sinadoc 14858/2016);
2. DI DARE ATTO CHE:
 - la comunicazione di inizio attività ex art. 216 del Dlgs n.152/2006 e smi svolta dalla Società per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata -comunicazione che ha portato all'iscrizione n. 129 nel Registro provinciale di cui al Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2256 del 27/06/2011 e per la quale si è preso atto della variazione della denominazione sociale con nota della Provincia di Ravenna pg. n. 70564/2015 del 27/08/2015-*cesserà di produrre i propri effetti* a seguito dell'esecuzione del presente provvedimento decorsi i termini e con le modalità di cui al successivo punto 5) del presente dispositivo;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2255 del 27/06/2011 -per la quale si è preso atto della variazione della denominazione sociale con nota della Provincia di Ravenna pg. n. 70564/2015 del 27/08/2015- è **REVOCATO** decorsi i termini e con le modalità di cui al successivo punto 5) del presente dispositivo;
3. **DI FISSARE I SEGUENTI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO**, trattandosi di impresa in esercizio con obiettive necessità tecnico-organizzative:
 - dismissione dell'attività dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso entro e non oltre il giorno **30/04/2017** visto il rilevante l'impatto sull'ambiente in termini di emissioni odorigene/acustiche/polveri;
 - dismissione dell'attività dell'impianto di produzione di conglomerato cementizio entro e non oltre il giorno **20/06/2017** considerato che, per tutte le autorità pubbliche competenti, nel periodo estivo l'impatto e l'incompatibilità dell'attività sull'ambiente e la popolazione residente in termini di emissioni odorigene/acustiche/polveri diviene ancora più evidente;
4. DI DARE ATTO che, nelle more di esecuzione del presente provvedimento le prescrizioni/parametri/norme alle quali la Società dovrà attenersi nello svolgimento dell'attività sono quelli contenuti nel provvedimento di iscrizione in semplificata (ex art. 216 del Dlgs n.152/2006 e smi) di cui al provvedimento 2256 del 27/06/2011 e nell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi) di cui al provvedimento n. 2255 del 27/06/2011 limitatamente ai punti di emissione autorizzati col predetto provvedimento (i due punti di emissione riscontrati in sede di sopralluogo ARPAE ST in data 27/04/2016 e in data 03/05/2016 non risultano autorizzati), oltre al rispetto della relativa norma di settore;
5. DI DARE ATTO che esauriti i termini per l'esecuzione indicati al punto 3) del presente provvedimento, cesseranno di produrre effetto la comunicazione ex art. 216 del Dlgs n.152/2006 e smi nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi di cui al punto 2) specificando che, essendo tali atti correlati alle attività di entrambi gli impianti (conglomerato bituminoso e cementizio), gli effetti della comunicazione ex art. 216 del Dlgs n.152/2006 e smi e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi correlati e funzionali all'impianto di conglomerato bituminoso cesseranno in data **30/04/2017** mentre gli effetti della comunicazione e dell'autorizzazione alle emissioni correlati all'impianto di conglomerato cementizio cesseranno in data **20/06/2017**;

6. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

COMUNICA, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, della L. 241/90, che l'Autorità a cui è possibile ricorrere è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.